**N. R.G. [redacted]/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. [redacted]/2017 promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159 MILANO; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159 MILANO; ,
ATTORE; [redacted] (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c6d2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f73543277a2d1a8268585124e570

[redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,

ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; ,

ATTORE; [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio degli avv. RUSSO MADDALENA e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) Indirizzo Telematico; LUCIANO SPADARO (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159 MILANO; ,

ATTORE; [redacted] (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159 MILANO; ,

ATTORE; [redacted] (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) VIA LARIO, 26 20159 MILANO; RUSSO MADDALENA (RSSMDL80C51F205Q) Via Lario, 26 20159

RICORRENTI

contro

[redacted] S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE e GOBBI PAOLA (GBBPLA71L68F205B) FORO BUONAPARTE, 12 20121 MILANO; SAVOIA ANDREA ALESSIO (SVANRL71L12F205N) FORO BUONAPARTE, 12 20121 MILANO;

RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f97192aaf13bcdd1cd136190319c6d2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689735432777a2d1a8268585124e570

**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

I ricorsi in esame vanno accolti in continuità con il precedente reso da questo Tribunale con sentenza n. 2836/2017.

Va innanzitutto evidenziata la vigenza e l'efficacia giuridica, nel periodo di causa, dell'art. 19 L. n. 25/1955 tenuto conto che il Dlgs n. 276/2003, all'art. 47, prevede espressamente la perdurante applicazione della normativa previgente in materia mentre all'art. 85 abroga i soli articolo 2, comma 2, e articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 con conseguente evidente mancata abrogazione e, pertanto, perdurante vigenza di tutte le restanti disposizioni contenute in tale legge, compreso evidentemente l'art. 19; che il Dlgs n. 179/2009, attraverso anche una interpretazione autentica, ribadisce l'indispensabilità e, pertanto, la perdurante vigenza di alcune disposizioni di legge anteriori al 1.1.1970, compreso l'art. 19 L. n. 25/1955; che la L. n. 25/1955 viene abrogata, "in toto", soltanto dall'art. 7 Dlgs. N. 167/2011 con sua conseguente evidente vigenza ed efficacia giuridica fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, pacificamente successiva al periodo di causa; che in presenza della espressa abrogazione solo di alcune specifiche norme contenute in una legge non è sicuramente configurabile una abrogazione tacita delle altre disposizioni contenute nel medesimo testo normativo e non espressamente richiamate in sede di abrogazione.

La vigenza della disposizione in esame per il periodo di causa trova altresì espressa conferma nella sentenza emessa a sezioni unite dalla Corte di Cassazione al numero 20074/2010 che, richiamando espressamente il contenuto della disposizione in esame, ne ritiene, evidentemente, la perdurante efficacia e in altre pronunce della Suprema Corte là dove, rispetto a contratti di apprendistato stipulati dopo l'entrata in vigore del Dlgs. N. 276/2003, specifica che la fattispecie è "regolata ratione temporis dalla normativa di cui alla L. 19 gennaio 1955, n. 25, alla L. n. 56 del 1987, artt. 21 e 22, alla L. n. 196 del 1997, art. 16, al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 47 a 53" ritenendo la sola inapplicabilità della disciplina in oggetto dal momento della entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ( fra le altre v. Cass. n. 18309/2016).



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3577192aaf13bcdd1cd136190319cbd2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 558973543277a2d1a8286565124e570

Rispetto alle eccezioni sollevate sul punto dalla resistente va poi altresì rilevato che le parti sociali, a fronte della perdurante vigenza dell'art. 19 l. N. 25/1955 nel periodo di causa, non avevano il potere giuridico di derogare a tale disposizione, come di seguito meglio illustrato; che le medesime parti sociali, anche prima dell'entrata in vigore del Dlgs. N. 276/2003, quando la vigenza della L. n. 25/1955 era pacifica, prevedevano nel ccnl di settore l'espressa irrilevanza del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti periodici di anzianità pur in assenza della delega riconosciuta a loro favore dall'art. 47 Dlgs. N. 276/2003; che la disciplina introdotta dal Dlgs n. 276/2003 per l'apprendistato professionalizzante (art. 49) prevede una espressa delega a favore delle Regioni e delle Provincie autonome per i soli profili formativi; che l'art. 49 comma 5 bis, attraverso l'esplicito ed esclusivo richiamo a quanto stabilito dal precedente comma 5 in relazione alla regolamentazione, con legge regionale, dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, non può che essere riferito, "prima facie", ai soli profili formativi del rapporto in esame; che, infatti, la delega prevista a favore della contrattazione collettiva fino all'approvazione della legge regionale non può che riguardare, in assenza di conforme previsione normativa ampliativa dell'oggetto della delega, le stesse materie delegate alla legge regionale nel comma 5 dell'art. 49 Dlgs. N. 276/2003 e, quindi, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato; che i principi regolatori della delega indicati nell'art. 49 comma 5 Dlgs. N. 276/2003 non riguardano comunque i criteri di computo dell'anzianità di servizio dei singoli apprendisti a fini economici; che la L. n. 25/1955, compreso l'art. 19, in assenza di una sua espressa deroga e in presenza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 47 Dlgs. N. 276/2003 e nel dlgs.n. 179/2009, disciplina, fino alla entrata in vigore del Dlgs. N. 167/2011, i principi generali regolatori del contratto in esame che non possono quindi essere derogati, in assenza di espressa e specifica delega normativa, dalla contrattazione collettiva di settore; che comunque il Dlgs n. 276/2003 non conferisce alle parti sociali alcuna espressa delega in merito al computo, a fini



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd13619031f9c62
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 568973543277a2d1a8268585124e570

economici, dell'anzianità di servizio maturata dai singoli apprendisti in deroga a quanto previsto, in via generale, dall'art. 19 L. n. 25/1955.

Vanno altresì rigettate le eccezioni sollevate dalla resistente rispetto alla ritenuta derogabilità dell'art. 19 L. n. 25/1955 e alla irrilevanza, sul punto, di quanto statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 20074/2010 tenuto conto che la Cassazione, con tale pronuncia, ritiene che il riequilibrio normativo previsto a favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro attraverso il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati durante il medesimo rapporto derivi da una "prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna"; che la medesima pronuncia rileva che "similari esigenze di tutela" sono "sottese ad altre fattispecie in cui il legislatore parimenti ha posto l'equiparazione con l'ordinaria anzianità di servizio" citando espressamente a tal fine anche l'art. 19 L. n. 19/1955; che la Suprema Corte ritiene pertanto l'assimilabilità e la medesima portata giuridica, ai fini per cui è causa, di quanto statuito dal legislatore con l'art. 3 DL n. 726/1984 con quanto previsto dall'art. 19 L. n. 25/1955; che, pertanto, anche la previsione contenuta nell'art. 19 L. n. 25/1955 esprime "un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva" che non può "introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione" né "sterilizzare" il periodo formativo "prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga" pena l'integrazione, in caso contrario, di una "fattispecie di una discriminazione vietata".

Quanto esposto comprova pertanto il carattere inderogabile di quanto statuito in materia dall'art. 19 L. n. 19/2015 con conseguente nullità, per contrasto con il principio di non discriminazione, dell'art. 7 dell'accordo 1.3.2006 nella parte in cui non viene computato l'intero periodo svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodi di anzianità e con diritto di tutti i ricorrenti, ad esclusione di (che rinunciava in sede di discussione al proprio ricorso e alle domande proposte)



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c6d2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f73543277a2d1a8268585124e570

all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di apprendistato ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità.

Non sono sul punto dirimenti le ulteriori eccezioni sollevate dalla resistente visto che la norma in esame, contenendo un generale canone giuridico di carattere inderogabile sotteso all' interesse pubblico volto alla tutela della parte più debole del rapporto di lavoro in esame, non necessita di una espressa previsione di divieto o di nullità delle disposizioni con esso eventualmente contrastanti; che il comportamento delle parti stipulanti i rapporti di lavoro in esame non poteva per legge derogare al principio contenuto nell'art. 19 L. n. 25/1955 con conseguente irrilevanza giuridica, sul punto, di un loro comportamento, anche successivo, con esso contrastante trattandosi di materia indisponibile dalle parti; che la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, esamina il rapporto tra una previsione di carattere legislativo e una disposizione di fonte collettiva senza specifico riferimento, a tal fine, alle caratteristiche del contratto di formazione e lavoro; che la Corte si sofferma altresì sulla rilevanza del periodo formativo, sicuramente proprio anche del contratto di apprendistato, in termini di anzianità di servizio; che la Suprema Corte equipara espressamente la portata e l'efficacia giuridica di quanto previsto dall'art. 3 DL n. 726/1984 con quanto stabilito dall'art. 19 L. n. 25/1955; che la natura di contratto a tempo indeterminato dell'apprendistato appare maggiormente conforme, rispetto al contratto di formazione e lavoro - per sua natura a termine- con il ritenuto computo dell'anzianità di servizio a fini economici, come di regola avviene nei contratti di lavoro a tempo indeterminato; che, in ogni caso, la prevista facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c. non rende il contratto equiparabile, sotto il profilo della tutela giuridica, a un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ove non è prevista la libera recedibilità dal rapporto in assenza di un giustificato motivo/giusta causa di licenziamento; che nel contratto di apprendistato il lavoratore può per legge essere assegnato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettantegli in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; che pertanto, in base a



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c8d2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f7354327f7a2d1a826858512 4e570

quanto fin qui esposto, anche l'apprendista è sicuramente meritevole di una speciale tutela giuridica al pari del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto conto che parte ricorrente rinunciava in questo giudizio, per fini di economia processuale, alla domanda di condanna sub. par. n. 3 delle conclusioni del ricorso e limitava la propria domanda alla declaratoria di nullità dell'art. 7 dell'accordo dell'1.3.2006.

Compensi professionali liquidati nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'esito, della natura, del valore e della esigua durata della causa (circa due/tre mesi dal deposito dei singoli ricorsi) e del numero dei ricorrenti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara nullo l'art. 7 dell'Accordo del 1.3.2006 nella parte in cui prevede che l'anzianità di servizio nel primo periodo di apprendistato (primi 18 mesi) non rilevi al fine della maturazione degli scatti di anzianità;

dichiara il diritto di tutti i ricorrenti, ad eccezione di , alla maturazione degli aumenti periodi di anzianità previsti dal CCNL delle Attività Ferroviarie (applicabile "ratione temporis") dalla rispettiva data di assunzione con contratto di apprendistato;

condanna srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere ai ricorrenti i compensi professionali liquidati in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge, in favore degli avvocati distrattari.

Milano, 02/03/2018

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella



Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3577192aaf13bcdd1cd136190319c6d2
Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5869f7354327 7a2d1a626858512 4ac570